



COMUNE DI POCENIA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER L'USO DEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA' COMUNALE,
DELLE AREE ATTREZZATE
E DEL TENDONE PER MANIFESTAZIONI

ART.1

La palestra comunale, le sale annesse, il campo da tennis e **le aree verdi attrezzate siti in Pocenia e nella frazione di Torsa, il Polifunzionale del Capoluogo, il Polifunzionale della frazione di Torsa e il tendone** sono destinati allo svolgimento di attività sportive, culturali e ricreative.

ART.2

La gestione degli impianti è assunta direttamente dal Comune, che potrà affidarla – di volta in volta – anche ad Enti, Società o Gruppi che ne facciano richiesta.

ART. 3

La direzione degli impianti è affidata all'Assessore allo sport che ne curerà il funzionamento d'intesa con l'apposita Commissione Comunale ed avvalendosi del personale dipendente del Comune.

ART.4

Chi intenda usare gli impianti di cui all'art. 1 in modo continuativo dovrà presentare domanda al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno, allegando il programma o calendario delle manifestazioni che propone di svolgere.
Sulle domande pervenute nel termine di cui sopra, deciderà la Giunta Municipale, sentita l'apposita Commissione.

ART.5

Chi intenda usare saltuariamente gli impianti dovrà fare domanda al Sindaco almeno 48 ore prime dell'uso. Su tali domande deciderà il Sindaco, sentito l'Assessore allo Sport e al richiedente verrà sempre comunicata l'autorizzazione o il diniego.

ART.6

Gli impianti in parola potranno essere concessi a persone singole o associate, che ne facciano richiesta scritta almeno 48 ore prima dell'uso, solo se gli impianti stessi saranno utilizzati senza pregiudizio per coloro che li abbiano già chiesti ai sensi dei precedenti art. 4 e 5.

ART.7

Nella concessione degli impianti saranno privilegiati gli studenti delle scuole dell'obbligo.

ART.8

L'autorizzazione all'uso degli impianti potrà essere revocata in qualunque momento dal Sindaco per ragioni di ordine pubblico e quando venga comunque violato il presente regolamento ed ogni altra disposizione impartita a tutela del patrimonio comunale o per impellenti ed imprevedute esigenze di carattere comunale.

ART.9

L'accesso al parquet della palestra comunale sarà consentito solo a coloro che saranno muniti della apposita tenuta ginnica ed in particolare con idonee scarpe da ginnastica.

ART.10

Non è consentito l'accesso a qualsiasi locale dell'immobile senza la prescritta autorizzazione scritta del Comune.

ART.11

L'uso degli impianti è concesso gratuitamente agli studenti della scuola dell'obbligo e, dietro pagamento di un rimborso spese, agli altri, singoli o associati, che ne facciano richiesta.

L'entità del rimborso spese sarà stabilito, di anno in anno e per ogni singolo impianto, con deliberazione **della Giunta Comunale**, sentita la competente Commissione.

ART.12

I concessionari sono direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno dai medesimi provocato agli impianti ed alle attrezzature ed ai servizi con qualsiasi azione od omissione, sia dolosa che colposa.

I concessionari saranno altresì responsabili dei danni provocati dalla presenza e dal comportamento del pubblico, durante manifestazioni sia ad ingresso libero che a pagamento o durante allenamenti, incombando ai concessionari medesimi, durante l'uso degli impianti e delle loro pertinenze, l'obbligo di vigilanza e custodia su persone o cose.

ART.13

I concessionari saranno inoltre tenuti ad assolvere ogni onere ed incombenza, nessuna esclusa, relativi alle manifestazioni che organizzano.

ART.14

Durante le manifestazioni collettive il **corretto uso** degli impianti dovrà essere assicurato dalla presenza dei rappresentanti degli Enti, Società o Gruppi che li utilizzano.

ART.15

Alla fine di ogni singola manifestazione o comunque del singolo uso, gli impianti e le attrezzature dovranno essere rimessi in perfetto ordine.

ART.16

I concessionari dovranno prendere, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti che saranno necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature, dovranno inoltre, tempestivamente, informare l'Amministrazione Comunale.

ART.17

Il personale addetto agli impianti dovrà tenere un calendario aggiornato dell'uso degli stessi.

ART.18

La riscossione del rimborso spese di cui all'art. 11 **verrà effettuata a mezzo bollettino di c.c.p. e/o tramite Tesoreria Comunale.**

ART.19

Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, gli autorizzati dovranno richiedere, agli Organi competenti, l'impiego di un servizio di vigilanza ed ordine, come previsto per questo tipo di impianti.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno attribuite ai concessionari.

ART.20

Il Comune non risponde in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori lasciati sull'area degli impianti e nelle zone ad essi adiacenti.

ART.21

La concessione della pubblicità interna, fonica e visiva, tanto a carattere temporaneo, e per qualsiasi manifestazione, rimane di esclusiva competenza del Comune di Pocenia, a norma di legge.

ART. 22

Nessuna responsabilità di qualsiasi genere potrà essere accollata all'Amministrazione Comunale, qualora i campi, gli eventuali impianti e servizi, dovessero rendersi impraticabili per cause di forza maggiore.

Qualora gli impianti si rendessero impraticabili per ragioni varie (ad esempio lavori di manutenzione e sistemazione, rotture di pavimenti, ecc.), la Direzione degli impianti o il personale di custodia, al loro giudizio, in assenza della Commissione, potranno far sospendere l'uso totale o parziale degli impianti.

ART.23

La sala civica adiacente la palestra comunale ed il polifunzionale della frazione di Torsa nonché il polifunzionale del Capoluogo, possono essere concessi, su richiesta motivata di singoli residenti, gruppi o associazioni con sede nel territorio del Comune di Pocenia, per lo svolgimento di eventi, dibattiti, assemblee, ritrovi, festeggiamenti vari.

A tal fine, gli interessati di cui al precedente comma, fanno richiesta motivata di utilizzo della sede prescelta all'Amministrazione la quale, con proprio atto, provvede alla relativa concessione.

Le richieste per l'utilizzo del polifunzionale del Capoluogo, non possono essere evase qualora l'iniziativa che si intende svolgere preveda anche la somministrazione di cibi e bevande.

ART.24 (Uso del tendone)

Il tendone comunale può essere concesso in uso a gruppi e associazioni con sede nel territorio del Comune di Pocenia, attraverso motivata richiesta all'Amministrazione la quale, con proprio atto, provvede alla relativa concessione.

Il tendone deve essere installato solamente su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale.

A parziale deroga di quanto sopra esposto, il tendone può essere concesso per l'utilizzo anche fuori dal territorio comunale, qualora nell'iniziativa ne sia parte, oppure ne sia direttamente coinvolto, il Comune (per esempio feste scolastiche organizzate dall'Istituto comprensivo, manifestazioni organizzate dal locale Distretto di Protezione Civile, ecc.). E' in ogni caso vietata l'installazione del tendone su aree di proprietà privata.

Durante il periodo nel quale è concesso in uso il tendone all'Associazione o al gruppo, questi sono responsabili del corretto utilizzo dello stesso e ne provvedono, secondo le direttive impartite dai competenti uffici comunali, alla relativa ordinaria manutenzione.

Qualora il tendone venga impiegato per iniziative soggette a specifiche autorizzazioni, quali ad esempio quelle relative ai pubblici spettacoli o sulla prevenzione incendi, il referente dell'associazione o del gruppo che ne ha chiesto l'utilizzo, si assume la piena responsabilità in tal senso, sia sotto il profilo degli obblighi che degli oneri che eventualmente ne conseguono.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 in data 20 marzo 1987, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 24 marzo 1987 al giorno 30 marzo 1987.

Esaminato dall'Organo di Controllo nella seduta del 26 maggio 1987 n. 25604 Reg. C.P.C. n. 48843 di Prot.

Il presente Regolamento è stato modificato ed integrato con deliberazione della Giunta Municipale n. 130 del 7 maggio 1987, pubblicata all'Albo pretorio dal giorno 8 maggio 1987 per sette giorni consecutivi.

Esaminato dall'Organo di Controllo nella seduta del 26 maggio 1987 n. 25605 reg. C.P.C. n. 55935 di Prot.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' ENTRATO IN VIGORE IL

26 MAGGIO 1987

Il presente Regolamento è stato integrato con deliberazione G.M. n. 106 dd. 31.3.1988 – ravvisata immune da vizi dal C.P.C. nella seduta del 26.4.1988 n. 23049 Reg. C.P.C. n. 50899 di Prot.

Il presente Regolamento è stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/06/2008.